

**ENTE PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL
CURONE**

**CONCESSIONE D'USO AGRICOLO AREA A PRATO STABILE DI PROPRIETA'
DELL'ENTE MAPPALE 748 IN LOCALITA' VIA MONZA - COMUNE DI MONTEVECCHIA**

* * * * *

TRA

L'Ente Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, rappresentato dal Direttore Dr. Michele Cereda, domiciliato per la sua figura presso la sede legale dell'Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone, in qualità di Direttore del medesimo Ente, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta

E

L' Azienda:

- Az. Agricola con sede in
codice fiscale : P.IVA :

PREMESSO

che l'Ente Parco con delibera di C.d.G. n. 19/2024 ha deciso di procedere all'affidamento della concessione agricola dell'area verde di proprietà – map. 748 comune di Montevecchia per gli anni 2024-25-26;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. L'Ente Parco concede alla sopracitata Azienda Agricola l'uso agricolo dell'area di proprietà dell'Ente di superficie pari a 2660 mq, come individuato nell'allegata planimetria (Allegato B).
L'area è identificata catastalmente dal mappale 748 del comune di Montevecchia .
La concessione ha validità per gli anni 2024-25-26 con termine ultimo nel 11.11.2026.
2. A fronte della concessione, l'azienda si impegna al pagamento di euro..... \annualità a favore dell'Ente Parco.
3. L'utilizzo dell'area prato-pascoliva è regolato dalle seguenti condizioni specifiche:
 - L'azienda si impegna ad eseguire un minimo di n.2 ed un massimo di n.3 tagli l'anno.
 - L'obiettivo della concessione è finalizzato alla conservazione e miglioramento del prato stabile. Sarà quindi effettuabile la sola attività agricola finalizzata all'obiettivo consistente nello sfalcio con barra falciante e raccolta dell'erba per fienagione per minimo di n.2 tagli ed un massimo di n.3 tagli\anno.
 - Non è ammesso lo spargimento di liquami. È ammesso solo lo spargimento di letame ben maturo.
4. La concessione è regolata dalle seguenti condizioni generali:
 - E' vietato mutare la destinazione, sublocare o cedere tutta o parte dell'area anche gratuitamente.
 - I terreni oggetto della concessione non possono essere iscritti nel fascicolo aziendale dell'affidatario.

- L'azienda si impegna ad eseguire correttamente quanto concordato esonerando l'Ente Parco da ogni responsabilità per eventuali danni o lesioni di diritti cagionati a terzi nell'utilizzo dell'area, come pure per le attività ivi svolte ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
 - E' fatto obbligo all'azienda nello svolgimento delle attività oggetto della concessione di applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali ed assicurative previste in materia, così come l'applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto.
 - Il mancato utilizzo del prato stabile nelle modalità indicate, per l'intera stagione o parte di essa, o qualora la conservazione del prato stabile risulti compromessa o diminuita, comportano la cessazione della concessione ed il pagamento del prezzo base di due annualità (euro 140,00) come indennizzo.
 - La rinuncia da parte dell'affidatario alla concessione, se avviene nel corso della stagione vegetativa (01 marzo – 11 novembre) o nel periodo preparatorio alla stagione produttiva (mese di febbraio), comporterà il pagamento del prezzo a base d'asta (euro 70,00) come indennizzo.
 - In caso di mancato rispetto di anche solo una delle condizioni della presente concessione l'Ente provvederà a comunicare per iscritto all'azienda un atto di diffida. Qualora l'azienda non provveda ad adempiere nei modi e nei tempi indicati nella diffida, comporterà il pagamento di una penalità pari ad euro 30 per ogni settimana di ritardo rispetto ai termini indicati. Superate le 4 settimane di penalità l'Ente Parco potrà rescindere l'accordo con l'azienda. Tale rescissione comporterà comunque per l'azienda il pagamento dell'importo massimo di penalità pari ad euro 140,00.
 - L'azienda assume a suo totale carico ogni macchina o attrezzatura necessaria e relative abilitazioni per la corretta esecuzione dell'intervento.
 - E' fatto obbligo all'azienda a risarcire la stazione appaltante di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali qualora questa, per costringerlo alla osservanza degli obblighi derivanti dalla presente concessione, fosse costretta a ricorrere alle vie legali.
5. Migliorie ed oneri a carico del concedente:
- sono a carico del Parco, nei limiti delle disponibilità economica e delle priorità individuate dall'ente, i miglioramenti fondiari.
 - Il Parco ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento senza che il concessionario possa opporsi. Gli interventi dovranno essere comunicati all'affittuario mediante comunicazione via PEC, con almeno 10 giorni di anticipo.
6. Per motivi di interesse pubblico o comunque per mutate esigenze gestionali, l'Ente potrà risolvere anticipatamente la concessione.
7. Tutte le eventuali controversie tra le parti, qualora non si possa risolverle direttamente, saranno disciplinate dal tribunale di Lecco.
8. A tutti gli effetti del presente atto, le parti eleggono domicilio presso la sede dell'Ente Parco.

Letto, approvato e sottoscritto

PER L'AZIENDA AGRICOLA

PER L'ENTE PARCO - Dr. Michele Cereda
